

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

OMESSO VERSAMENTO I.V.A. E PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO

Con la presente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione si pone in linea di continuità con la posizione assunta da Cass. 15020/2019, confermando così la compatibilità - alle condizioni di cui si parlerà fra un istante - dell'istituto dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.* anche con i reati - quali il delitto di omesso versamento I.V.A. - per i quali la norma prevede una soglia di punibilità.

Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello di Roma aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'odierno imputato, al quale era stato contestato - in qualità di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata - la violazione dell'art. 10 *ter* D.Lgs. 274/2000 in relazione all'omesso versamento di euro 250.846,00 dovuti, a titolo di I.V.A., sulla base della dichiarazione annuale 2010.

Avverso la sentenza, la difesa del ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo proprio l'erronea mancata applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. da parte della Corte territoriale: in particolare, la Corte d'Appello di Roma aveva escluso di poter applicare tale esimente sull'assunto per cui il reato qui contestato prevede una soglia di punibilità "*già di per sé significativa della gravità della violazione*" (p. 2) ed il cui superamento (anche marginale, come nel caso che ci occupa) "*connoterebbe la gravità e l'offensività del bene giuridico protetto*" (p. 3).

Pur dichiarando prescritti i fatti qui contestati, la Suprema Corte - in linea di continuità con le indicazioni fornite da Cass. 15020/2019 - respinge la soluzione adottata dalla Corte d'Appello di Roma, prendendo spunto, in prima battuta,



dalle note indicazioni fornite da SS.UU. 13681/2016, in forza della quale *"la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen è configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - in relazione ad ogni fattispecie criminosa e che la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, non è in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità; si è specificato, inoltre, che quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo, sebbene nessuna conclusione possa trarsi in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto"* (p. 4).

Tale principio - come detto, grazie all'intervento di Cass. 15020/2019 - è stato poi enunciato con specifico riferimento ad un caso di omesso versamento I.V.A., ove si è precisato *"che solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza"*(p. 4).

Tutto ciò posto, non resta che tirare le somme sull'ambito di applicazione dell'istituto *ex art. 131 bis c.p.* nell'ambito dei reati tributari caratterizzati da soglie di punibilità.

Tale esimente non può trovare mai applicazione in caso di significativo e rilevante superamento delle soglie di punibilità mentre ove il discostamento sia di poco superiore a tali limiti, sarà necessario procedere - ai fini dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. - ad un accertamento in concreto della modalità della condotta, dell'esiguità del danno e ove il comportamento non risulti abituale.